

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che rifiuta di concedere l'accesso ad un documento prodotto nell'ambito di operazioni di concentrazione (caso COMP/M.6166 — NYSE Euronext/Deutsche Börse); e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul fatto che nessuna delle eccezioni elencate nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001⁽¹⁾ è applicabile. Ciò è vero in particolare per le eccezioni cui ha fatto riferimento la Commissione nella decisione, vale a dire l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma e l'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del citato regolamento.
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che se una di queste eccezioni si applica, la decisione omette di considerare adeguatamente se sia possibile almeno un accesso parziale (o limitato) al documento richiesto a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
- 3) Terzo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente ha diritto di accedere al documento richiesto a causa di un imperativo interesse pubblico a rendere disponibile il documento in questione, a norma degli articoli 4, paragrafo 2 e 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 24 dicembre 2012 — Dalli/Commissione

(Causa T-562/12)

(2013/C 46/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: John Dalli (St. Julians, Malta) (rappresentanti: avv.ti L. Levi, A. Alamanou e S. Rodrigues)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione orale del Presidente della Commissione europea, del 16 ottobre 2012, di sua cessazione dall'ufficio con effetto immediato;
- condannare la convenuta a risarcire sia il danno morale sia quello materiale; e
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 245 e 247 TFUE, essendo la decisione impugnata stata adottata da un'autorità incompetente.
- 2) Secondo motivo, vertente, in subordine, sulla violazione dell'articolo 17, paragrafo 6, TUE e del principio generale di certezza del diritto, non potendo la decisione impugnata essere considerata come comportante una valida dimissione del ricorrente.
- 3) Terzo motivo, vertente su errori manifesti e sulla violazione di regole procedurali, in quanto la decisione impugnata non poggia su giustificati motivi e gli accertamenti dell'OLAF, sui quali è basata la decisione impugnata, derivano da un procedimento illegittimo.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, non avendo il ricorrente potuto fare alcuna valutazione e accertamento dei fatti che gli sono stati contestati.
- 5) Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, non avendo potuto il ricorrente conoscere quali siano gli scopi legittimamente perseguiti dalla decisione impugnata e se qualsiasi altra misura meno repressiva sia stata presa in considerazione.